REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/72 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/71 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, secondo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro (4), la durata di validità dei titoli d'importazione è limitata al mese per il quale sono stati rilasciati ; tali titoli possono tuttavia coprire i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi al mese in causa ; che tenuto conto degli usi del commercio internazionale, è opportuno estenderne la durata di validità ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1558/71 prevede che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione le quantità per le quali i titoli sono stati chiesti ; che, per permettere alla Commissione di seguire da vicino l'applicazione delle misure di salvaguardia, è opportuno prevedere ugualmente la comunicazione delle quantità per le quali i titoli sono stati rilasciati ;

considerando che è opportuno precisare che le quantità importate dai paesi terzi che sono disposti a garantire il rispetto di un certo livello di prezzo all'importazione nelle Comunità, nonché quelle importate dalla Grecia non devono essere prese in considerazione nella determinazione delle quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1558/71,

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1558/71 è sostituito dal testo seguente :

« Il titolo è rilasciato per operazioni d'importazione da effettuare nel mese per il quale è stato stabilito. Può tuttavia coprire, per la quantità per la quale è stato rilasciato, il mese precedente e il mese successivo al mese in causa. Esso è valido per importazioni da effettuare nello Stato membro che l'ha rilasciato. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1558/71 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Alla fine di ogni settimana gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione :

— le quantità indicate mese per mese, per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione durante la settimana,

— le quantità indicate mese per mese per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione durante la settimana. »

Articolo 3

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1558/71 è aggiunto il testo seguente :

« Ai fini della determinazione della quantità di riferimento non si tiene conto delle importazioni dai paesi terzi che adempiono alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, né dai paesi per i quali un sistema di prezzi minimi all'importazione è instaurato dalla Commissione. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1558/71 è sostituito dal testo seguente :

« Qualora domande di titoli siano presentate da persone che negli anni dal 1968 al 1970 non abbiano introdotto nella Comunità prodotti del tipo in causa, esse sono soddisfatte, in deroga alle disposizioni precedenti, nel limite del 5 % delle quantità medie dei prodotti importati in ciascuno dei mesi degli anni 1968, 1969 e 1970 corrispon-

denti a quelli indicati nella domanda nello Stato membro alle cui autorità esse sono presentate. Sono escluse dal calcolo di tali quantità medie, le importazioni dai paesi che adempino alle condizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, e dei paesi per i quali un sistema dei prezzi minimi è instaurato dalla Commissione.

I titoli d'importazione corrispondenti a tali domande sono rilasciati nei 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle domande e secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ad uno stesso richiedente non possono tuttavia essere attribuite quantità eccedenti il 2 % delle quantità medie di prodotti da importare nello Stato membro ai sensi del comma precedente.

Articolo 5

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1738/71 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT